# COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

## 44.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

## INDICE

PAG.

**Missione e sostituzione:**

PRESIDENTE . . . . . 424

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) . . 424

PRESIDENTE . . . . . 424, 426, 430
ALINI . . . . . 427
BIANCHI FORTUNATO . . . . . 428, 429
BORRA . . . . . 427
GRAMEGNA . . . . . 424
MANCINI VINCENZO . . . . . 426, 428, 429
PISICCHIO, *Relatore* . . . . . 424, 430
POCHETTI . . . . . 425, 428, 430
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 424, 428
SULOTTO . . . . . 424, 427

**Disegno e proposte di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme in materia di previdenza per gli addetti a pubblici servizi di trasporto (3603);

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

PAG.

FOSCHINI: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333) . . . . . 430

PRESIDENTE . . . . . 430, 432, 433, 434, 437, 440, 441, 448, 452
ALDROVANDI . . . . . 451
ALINI . . . . . 431, 451, 452
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . 430, 432, 434, 436, 440
BORRA . . . . . 431, 432, 436
DELLA BRIOTTA . . . . . 451
DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 434, 440, 448
FERIOLI . . . . . 452
GRAMEGNA . . . . . 430, 431, 432, 433
MANCINI VINCENZO . . . . 431, 432, 433, 436, 440, 441, 448, 451
PISICCHIO . . . . . 432
POCHETTI . . . . 431, 432, 436, 437, 440, 448
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 432, 433, 436
SULOTTO . . . . . 433

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 452

**La seduta comincia alle 9,45.**

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Missione e sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Corti è in missione; e che il deputato Della Briotta sostituisce il deputato Mosca.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riodinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

PISICCHIO, *Relatore*. Ricordo che, in merito alla proposta di modifica del provvedimento, la Commissione attende dal Governo, delle risposte, che il Comitato ristretto dovrà poi vagliare, presentando alla Commissione le relative conclusioni.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiederei cortesemente alla Commissione di attendere ancora qualche tempo che mi pervengano ulteriori elementi, per definire, nel corso di questa stessa seduta, l'atteggiamento del Governo.

SULOTTO. Da parte nostra, non abbiamo niente in contrario, però vorremmo fare precise dichiarazioni.

Avevamo avanzato, in questa sede e in sede di Comitato ristretto, alcune riserve sulla base del contenuto della famosa legge n. 153 del 1969, in particolare circa la composizione della retribuzione sulla quale dovrebbero essere pagati i contributi.

Considerato, però, che le categorie interessate stanno premendo in tutte le direzioni affinché si arrivi alla definizione di questa materia, ritiriamo tutte le riserve, proponendoci di approfondire questi punti quando ritorneremo all'esame del problema generale della determinazione della retribuzione a fini previdenziali.

Proponiamo, quindi, alla Commissione di approvare questo disegno di legge così com'è, proprio in relazione alle attese che vi sono da parte della categoria interessata, e anche di altre categorie. Aprendo, infatti, il giornale di questa mattina, possiamo vedere che la categoria dei marittimi ha proclamato uno sciopero di 24 ore in relazione al problema della riforma della previdenza marinara. Non possiamo, come Commissione lavoro, ignorare questi aspetti. Dobbiamo, invece, trarne uno incitamento per l'accelerazione dei nostri lavori. Nel medesimo tempo rilevo che, al terzo comma dell'articolo 17 di quel disegno di legge, si fa riferimento addirittura del 90 per cento della retribuzione mensile globalmente percepita.

Pur riconoscendo la validità di una società composita, debbo far osservare che queste situazioni non possono essere accettate, in nome della solidarietà di tutte le categorie di lavoratori e di tutti i cittadini. Non possiamo permettere che si vengano a creare vantaggi e privilegi per certi settori a danno degli altri.

GRAMEGNA. Siamo stati convocati con un ordine del giorno preciso, e pertanto chiedo che la discussione continui sul primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna. Se vi sono delle proposte di rinvio o di inversione, vengano formalmente presentate.

Circa la questione sollevata sul fatto che la funzione del Parlamento non debba essere solo quella di una cassa di risonanza di ciò che avviene al di fuori, debbo rilevare che noi stessi dobbiamo difendere l'autonomia del Parlamento con i fatti. Nessuno dichiara di avere intenzione di ritardare l'approvazione di questo provvedimento, però questo provvedimento di fatto non va avanti.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che il lavoro del Parlamento non sempre porta ad approvazioni di progetti di legge presentati, ma ciò non vuol dire che il Parlamento non lavori. Anche in Assemblea abbiamo avuto episodi del genere. Non si può continuare a pensare che, quando un provvedimento è all'ordine del giorno, sia implicita la sua approvazione. Col nuovo Regolamento ciò non dovrebbe risultare più, poiché un provvedimento viene messo all'ordine del giorno quando tutti i gruppi sono concordi; ma a questo punto la maggioranza deve assumersi le sue responsabilità.

Debbo, inoltre, far rilevare che la nostra Commissione ha lavorato a pieno ritmo, mantenendo contatti con le organizzazioni dei la-

voratori e dei datori di lavoro, e questo è stato uno sforzo che la Presidenza ha sempre fatto.

POCHETTI. Concordo con quanto ha detto il collega Sulotto, Lei, signor Presidente, e quanti hanno partecipato alla seduta del 15 ottobre 1971 con il ministro sui problemi della della previdenza, ricorderanno che abbiamo detto che eravamo disposti a discutere su questo disegno di legge e ad arrivare alla approvazione, se non vi fosse stata altra via di uscita, salvo rivedere alcune norme in materia di pensionamento, che ci sembravano più stridenti con il contenuto della legge n. 153.

Debbo rilevare che stiamo bloccando l'*iter* di questo disegno di legge dal maggio del 1971. Ormai sono passati sei mesi abbondanti da quando questo provvedimento è stato iscritto per la prima volta all'ordine del giorno. Va tenuto presente che gli accordi dai quali deriva il disegno di legge in esame risalgono al 1967, cioè a quattro anni fa. Abbiamo poi osservato che una serie di norme ci sembravano in contrasto con quelle di carattere più generale disposte dalla legge n. 153.

In primo luogo, non eravamo tutti d'accordo per quanto concerneva le retribuzioni da assoggettare ad aliquote contributive, ed abbiamo anche fatto rilevare che una determinata norma relativa al trattamento di quiescenza era in contrasto, non solo con la legge n. 153, ma anche con due articoli del codice civile, ed inoltre non si poteva procedere in modo da annullare o sovvertire le conquiste dei lavoratori già consolidate da decenni.

Al fine di poter armonizzare questo disegno di legge con alcune norme del codice civile e della legge n. 153, la Commissione aveva incaricato il Comitato ristretto di prendere contatti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e con i rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e del Ministero del lavoro.

Fatte queste riunioni, abbiamo convenuto sulla necessità di modificare determinati articoli, e pertanto abbimo incaricato il rappresentante dell'INPS di fornirci il calcolo delle percentuali sul salario per la liquidazione delle pensioni e del trattamento di quiescenza, allo scopo di determinare la minore aliquota percentuale di contribuzione. Abbiamo inoltre incaricato il rappresentante del Ministero del lavoro di preparare un testo legislativo modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo.

Il risultato è stato che da allora non abbiamo avuto più la possibilità di riunirci, in attesa appunto che il Governo sciogliesse determinate riserve. Non solo: ma abbiamo anche sentito il rappresentante del Ministero (che in quella riunione cui mi riferisco rappresentava anche il Governo) dire che comunque non si sarebbero introdotte modifiche al disegno di legge, e che il ritardo nella discussione era dovuto essenzialmente al fatto che i sindacati avevano presentato una cinquantina di emendamenti al provvedimento, che pur aveva origine dagli accordi sindacali realizzati nel 1967.

Si veniva così a scaricare la responsabilità sui sindacati e sulla Commissione lavoro, che, secondo il rappresentante del Ministero, aveva accolto le richieste dei sindacait.

Devo dire invece che le richeste da noi avanzate al Governo non provenivano da sollecitazioni dei sindacati, perché, anzi, questi ultimi si erano dichiarati disponibili per qualsiasi modifica, né volevano andare al di là degli accordi stipulati nel 1967, ma soltanto desideravano adeguare determinati princìpi alle norme più generali.

Se dunque questo provvedimento è fermo da cinque, sei mesi, la colpa è del Governo, innanzitutto, che in questo tempo non è stato in grado di dirci se poteva sciogliere positivamente le riserve a suo tempo avanzate, o meno. Ma la colpa è anche della Presidenza di questa Commissione, la cui attività si è bloccata perché il provvedimento oggi in esame non è stato messo prima all'ordine del giorno. L'onorevole Presidente ha ricevuto una delegazione di gasisti, che sollecitavano comunque un'approvazione del disegno di legge (che è da considerarsi il livello più basso rispetto alle richieste avanzate dai sindacati, i quali ciononostante lo avrebbero accettato) ed ebbe a dire che finora non si era potuto provvedere alla discussione definitiva del provvedimento perché si attendevano le risposte del Governo intorno ai quesiti che erano stati posti dai membri della nostra Commissione.

Dopo continue sollecitazioni di queste ultime settimane, abbiamo finalmente in discussione il provvedimento, ed ora mi pare che si voglia realizzare un'altra manovra tendente a rinviare *sine die* l'esame e l'approvazione del disegno di legge.

Vorrei far osservare che le questioni di carattere generale che si vorrebbero affrontare con proposte di legge quale quella del collega Fortunato Bianchi, n. 3196 sono rela-

tive a princìpi già contenuti nella legge n. 153, e quindi non dovrebbero essere nuovamente sanciti in una legge.

Mi sembra poco opportuno rischiare di trasformare queste norme generali in una specie di grida manzoniane, ufficialmente invocate, ma disattese nei fatti, in quanto non trovano applicazione nei disegni di legge che ci vengono sottoposti dal Governo. Venire a parlare ora di provvedimenti relativi alle questioni generali, per me, significa rinviare ancora una volta la definitiva discussione della legge sul pensionamento dei dipendenti dalle aziende private del gas.

Ritengo, pertanto, necessario procedere nell'esame del provvedimento che abbiamo cominciato a prendere in considerazione. Attraverso emendamenti, avremo la possibilità di modificare tutti gli articoli della legge. Se poi il Governo sarà contrario al fatto che viene considerato in un certo modo il trattamento di quiescenza ed il salario lordo, deciderà la maggioranza della Commissione. Ma soprattutto non bisogna drammatizzare la situazione, né venire a dire delle cose che non sono esatte, perché noi non siamo qui a recepire sollecitazioni da parte di categorie soggette a spinte aziendalistiche o a interessi egoistici, anche se dobbiamo considerare che, nel caso specifico, ci è venuta da parte dei sindacati la richiesta di introdurre modifiche al testo del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Pochetti potrebbero riguardarmi qualora non avessi fatto tutto il possibile per condurre a buon fine i provvedimenti in questione. Ho invece fatto costantemente pressioni sul Governo perché ci desse al più presto una risposta, e si potesse quindi passare a deliberare. Purtroppo, il ritardo che si è verificato non deriva dal fatto che la Presidenza della Commissione non abbia recepito la volontà dei commissari, ma si è avuto perché si urta contro situazioni di fatto e contro determinati atteggiamenti del Governo. E la esperienza insegna (si pensi alle proposte di legge Tognoni e Zanibelli nn. 2090 e 2646 sulla concessione della indennità *una tantum* ai pensionati) che, se il Governo non è d'accordo, la Presidenza della Commissione e la stessa Camera versano in una situazione di obiettiva difficoltà.

Devo poi far osservare che noi faremmo delle vere grida manzoniane, se la legge n. 153 restasse un'enunciazione di principio, travolta dai singoli provvedimenti sui fondi speciali. Se il Governo mostrasse di disattendere la legge n. 153, dovremmo essere noi a ricordargli che c'è al di sopra un potere legislativo che ha delle funzioni ben precise.

Ci troviamo di fronte a problemi di grande peso e di vasta portata, ed è nostro intendimento far presente che leggi già emanate non possono essere disattese né dimenticate da alcuno, ma devono invece essere tenute presenti dal potere esecutivo.

MANCINI VINCENZO. Come ho già avuto modo di dire altre volte, non sono d'accordo sulle conclusioni dell'onorevole Sulotto, e proprio per quei motivi che hanno ispirato l'introduzione del suo intervento. Sono cioè state avanzate da tutti i gruppi delle riserve su questo provvedimento (come su altri concernenti vari fondi speciali), che hanno un carattere pregiudiziale ed un rilievo generale. Da tempo, noi lamentiamo il nostro modo di procedere disorganico e privo di coordinazione, dal momento che si va legiferando sotto la spinta di categorie particolari. Tutto ciò è inammissibile, né è dato istituzionalizzare il principio secondo cui il Parlamento deve approvare provvedimenti non sufficientemente approfonditi a seguito di pressioni settoriali e corporative: in tal modo, le Camere verrebbero ad essere una cassa di risonanza di decisioni prese da altri organi, esterni al Parlamento, che hanno compiti di carattere essenziale, e riconosciuti validi ai fini di una compiuta organizzazione della società, ma che non devono in nessun caso vanificare il momento essenziale del nostro lavoro parlamentare.

Se noi oggi, pur non condividendo la sostanza del provvedimento in esame, ne chiedessimo l'approvazione, cedendo a spinte settoriali, finiremmo con l'incentivare spinte analoghe da parte di altre categorie. Gli interessi dei vari gruppi e le esigenze delle categorie devono ovviamente essere prese in considerazione, ma a certe condizioni. In primo luogo, che esse vengano inquadrate in un ambito generale, affinché spinte settoriali non guastino o distruggano l'armonia complessiva; poi, che le norme che ci apprestiamo ad approvare siano rispondenti ad altre da noi precedentemente emanate, e soprattutto alla recente legge n. 153 del 1969, con la quale si è ordinata tutta questa materia.

Nel concludere, e nell'esprimere il mio personale pensiero circa il provvedimento in esame, ritengo opportuna la fissazione di criteri generali, che costituiscano un necessario punto di riferimento per l'esame della disciplina dei fondi speciali. A questo proposito,

ribadisco la richiesta che siano iscritte all'ordine del giorno alcune proposte di legge riguardanti la disciplina delle retribuzioni da assoggettare a contributo, come la proposta di legge Bianchi Fortunato n. 3196. Questo è, infatti, uno dei punti di riferimento che attengono sia alla quantità delle prestazioni che vogliamo garantire alle categorie in questione, sia alla quantità del gettito di contributi che intendiamo assicurare ai fondi.

Non è un intento dilatorio che mi spinge ad assumere tale posizione, dal momento che tutti avvertiamo l'esigenza di rispondere alle necessità delle categorie, ma è un senso di doveroso rispetto per le fondamentali funzioni del Parlamento, affinché non si creino particolari situazioni di privilegio, con il rispondere a pressioni settoriali. Pertanto, una volta chiariti i presupposti di fondo, e svolto un discorso di carattere più generale, sono pronto ad affrontare immediatamente e a concludere l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

ALINI. Devo innanzitutto dichiarare che non intendo sfuggire alla discussione del problema generale sollevato dall'onorevole Vincenzo Mancini: e mi riferisco in modo particolare alle iniziative legislative per quanto attiene all'articolo 12 della legge n. 153, del 1969, e quindi al metodo di calcolo delle retribuzioni da assoggettare a contributo. Ritengo anche doveroso, d'altra parte, procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento in esame, tenendo presente che c'è un'urgente attesa da parte della categoria, e che il disegno di legge stesso trae origine da accordi sindacali, più o meno recenti. L'approvazione del provvedimento non va quindi, a mio parere, condizionata alla previa definizione delle questioni generali.

Dobbiamo poi anche tener presente che il ritardo con il quale si discute il disegno di legge è dovuto al fatto che il Governo non ha ancora precisato un suo atteggiamento in ordine a certe proposte di modifica sollecitate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in sede di Comitato ristretto. Ricordo, infatti, che questi rappresentanti sindacali, pur volendosi ricollegare all'intesa che risale al 1967, fecero allora giustamente osservare che alcuni articoli del disegno di legge dovevano essere aggiornati in riferimento alla nuova situazione che si è andata maturando in campo pensionistico. Non appena, perciò, il Governo sarà in grado di esprimere il proprio pensiero sulle osservazioni che fin da allora sono scaturite, penso che noi potremo fare le nostre valutazioni in ordine all'approvazione del provvedimento.

BORRA. Tutti conosciamo le sollecitazioni che ci sono giunte da parte dei sindacati, e sappiamo che ci troviamo di fronte a dei provvedimenti che sono in sostanza degli accordi sindacali. Se sono anch'io favorevole ad una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge, non posso, però, assolutamente accettare la posizione, che sa di ricatto, dell'onorevole Sulotto, il quale ci avverte che, se non approveremo subito il provvedimento di legge, la categoria interessata porrà in atto uno sciopero. Del resto, lo stesso onorevole Sulotto ci ha detto che il suo gruppo aveva avanzato delle riserve e aveva creduto opportuno richiedere delle normalizzazioni: perciò, è importante approvare subito, ma ritengo sia ancora più necessario attendere qualche giorno, per un approfondimento che impedisca il verificarsi di errori in seguito difficilmente riparabili e che finirebbero per concretarsi in privilegi a vantaggio non già dei dipendenti con più bassa qualifica, ma degli altri gradi.

I sindacati hanno avanzato delle proposte di modifica del disegno di legge: anche in base a ciò, dobbiamo procedere ad un esame tempestivo, ma ponderato, e tenendo presente che ci troviamo di fronte a disposizioni che traggono esigenze da accordi sindacali i quali influiscono sulla generalità dei cittadini.

Poiché, quindi, non possiamo ignorare tutte le conseguenze che deriveranno dall'approvazione di questo provvedimento, concordo con le affermazioni già fatte dal collega Vincenzo Mancini.

SULOTTO. Con il mio precedente intervento non ho assolutamente inteso subordinare le decisioni assunte dalla Camera alle decisioni prese dalle parti interessate in sede sindacale, ma ho voluto semplicemente sollecitare l'adozione di una soluzione, in quanto noi non possiamo differire la definizione di questi problemi ormai da lungo tempo sottoposti all'attenzione del Parlamento. Come è noto, non abbiamo potuto concludere l'*iter* dei provvedimenti al nostro esame in quanto attendevamo una risposta dal Governo: ma in questa sede dichiariamo di ritirare le nostre riserve (che tuttavia persistono) allo scopo di pervenire rapidamente ad una conclusione su questo tema.

A titolo puramente personale, desidero ora esprimere una brevissima considerazione. Il sistema di calcolo pensionistico introdotto dal

provvedimento relativo alla previdenza degli elettrici (sistema che io conosco molto bene) tende ad impedire la formazione di posizioni privilegiate che, invece, la legge n. 153 del 1969 ha contribuito a creare. Prima dell'approvazione di tale legge, infatti, venivano liquidate pensioni mensili di circa trecentomila lire, mentre attualmente vengono concesse centinaia e migliaia di pensioni il cui ammontare raggiunge le seicento, settecento ed anche ottocentomila lire al mese. Con la proposta avanzata dalle organizzazioni dell'ENEL, questo inconveniente è stato superato, o per lo meno avviato a soluzione. Praticamente, quindi, questa mia rapida osservazione ha il valore d un'autocritica, in quanto a mio avviso avremmo dovuto prevedere tali conseguenze negative in sede di discussione della legge n. 153.

Insisto, quindi, affinché venga iniziato il dibattito su questi attesi provvedimento il più presto possibile, fermo restando il nostro proposito, in sede di discussione del problema generale, di esaminare la possibilità di apportare modifiche alla legge n. 153, che non costituisce un mito e può quindi essere corretta e migliorata.

BIANCHI FORTUNATO. Sul tema che la Commsisione sta ora affrontando mi ero riservato di intervenire in sede di discussione dei provvedimenti inseriti al secondo punto dell'ordine del giorno, ma la piega assunta dal dibattito mi impone di intervenire immediatamente.

Desidero innanzitutto riconoscere la verità dell'affermazione secondo la quale il Parlamento ed il Governo debbono dimostrarsi sensibili nei confronti delle isultanze degli incontri sindacali cui danno luogo le diverse forse sociali; non tengo però altrettanto fondato sostenere che il Parlamento, quanto sia chiamato a conferire efficacia ad un accordo sindacale attraverso una legge, ha il diritto di valutare il contenuto di quell'accordo nel contesto generale dell'ordinamento positivo. Un accordo sindacale, infatti, non è perfetto, e quindi non è efficace, quando si richieda una legge che lo recepisca in tutto o in parte per conseguire gli obiettivi che lo stesso si propone. Come i colleghi ricordano, il Parlamento ha superato nella sostanza e nei termini alcuni accordi sindacali, ed è proprio su questo che i lavoratori debbono nutrire fiducia nell'organo legislativo in tutte le sue componenti. Noi non abbiamo alcun intento di decapitare l'una o l'altra categoria: tuttavia, se dovessimo recepire gli accordi sindacali puri e semplici, quali essi vengono formulati, il nostro Stato si trasformerebbe da democratico in corporativo, in quanto praticamente il Parlamento sarebbe chiamato a ratificare delle intese scaturite da forze esterne al mondo parlamentare.

Del resto, entrando in argomento, alcuni aspetti dei provvedimenti sui fondi speciali relativi alla determinazone della retribuzione da assoggettare a contributo e da corrispondere in rapporto alle diverse prestazioni, fanno sorgere dubbi di legittimità costituzionale, come del resto io avevo modestamente fatto rilevare nella mia relazione concernente il disegno di legge sugli autoferrotranvieri.

POCHETTI. È il Governo che non vuole mutare questo stato di fatto: questa è demagogia! Aspettiamo da due mesi che il Governo ci risponda. Il ministro paralizza l'attività della Commissione. E di questo è responsabile anche il Presidente, perché, se il Governo non si muove, egli non fa nulla!

MANCINI VINCENZO. Desista da questo atteggiamento da tribuno, onorevole Pochetti.

BIANCHI FORTUNATO. Continuando, vorrei poi far rilevare che, per quanto riguarda la categoria degli elettrici, le sperequazioni sussistenti nel periodo di piena attività dei lavoratori vengono trasferite da questo al periodo pensionistico. Comunque, sono indotto a ritenere che in questa seduta non potranno essere risolti tutti i probelmi sul tappeto, poiché essi sono di vasta portata e coinvolgono anche lo stesso nostro sistema costituzionale che prevede il graduale inserimento delle forze sociali nella vita politica ma anche una autonomia del Parlamento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Avrei ugualmente preso la parola anche se non avessi ricevuto gli ulteriori elementi che attendevo circa la questione in esame (il ritardo nella loro consegna costituisce un inconveniente che non mi pare abbia carattere ideologico o politico, e non credo quindi faccia parte delle manovre di rinvio) perché sono convinto che in un momento difficile il Governo non possa limitarsi ad ascoltare incomprensibili reprimende che si levano da ogni parte, ma debba invece assumere le sue responsabilità.

Il Governo non ha mai messo in discussione l'autorità del Parlamento e quindi la facoltà a questo attribuita di modificare i testi di legge governativi: e nel caso in cui questi

subissero delle modifiche in sede di Commissione o di Assemblea, l'unico motivo di recriminazione per il Governo sarebbe offerto dalla semplice constatazione che spesso le norme sottoposte all'attenzione del Parlamento (e mi riferisco nel caso particolare che ci occupa al provvedimento relativo ai gasisti, ed a quello relativo agli elettrici) sono il prodotto di accordi sindacali. E se a questo livello non si è potuto realizzare l'*optimum* rispetto alla più volte invocata legge n. 153; se cioè disegni di legge non sempre collimano con le disposizioni contenute in questo provvedimento – ed in particolare con l'articolo che stabilisce le voci retributive pensionabili –, ciò è imputabile (come ha ricordato il collega Sulotto) alle particolari situazioni delle varie categorie. Io credo, infatti, che, se il Parlamento dell'epoca avesse potuto abolire i fondi speciali e le condizioni speciali di ciascuna categoria, tutta la questione sarebbe stata impostata in maniera completamente diversa.

È stato affermato, in linea di principio, che la legge n. 153 non rispecchia più ormai la realtà degli interessi costituiti: però io credo che sarebbe più opportuno sostenere che, di fronte a problemi di questo tipo, nessuno abbia scoperto la ricetta per evitare di prendere cognizione di interessi realmente presenti nel paese, ignorandoli, quindi, o minimizzandoli.

Ecco per quale motivo io ritengo che i disegni di legge all'esame presentino delle anomalie rispetto alle indicazioni di carattere generale contenute nella legge n. 153. Tuttavia, in riferimento al provvedimento concernente il settore degli elettrici (categoria che, va rilevato, riceve un trattamento di estremo favore rispetto alle altre), debbo dichiarare che il Governo non ha accolto la tesi della dirigenza ENEL, bensì la tesi proposta dai sindacati proprio per impedire il verificarsi di quei salti qualificanti ed eccessivi rispetto alla generalità dei livelli pensionistici.

Quindi, appare evidente l'opportunità (come già è stato rilevato al Senato) che il Parlamento aiuti il Governo nel futuro a procedere con maggiore forza ed autorità nelle trattative con le confederazioni sindacali, le quali sovente prendono in considerazione solo interessi di natura particolare. Ora, è chiaro che la categoria degli elettrici possiede un potere contrattuale talmente determinante da costringere il Governo, in mancanza di indirizzi più generali ed impegnativi, ad agire solo nel senso di scongiurare il peggio; inoltre, tale potere contrattuale permette a questa categoria di acquisire vantaggi che invece altre categorie non riescono ad ottenere: purtroppo, si tratta di fatti della realtà che noi viviamo e che si proietta anche in questa sede.

Il Governo, quindi, si associa agli sforzi che la Commissione intende compiere per la definizione di criteri generali entro i quali ricondurre eventuali provvedimenti che venissero sottoposti alla nostra attenzione. Però, non può non insistere per il rispetto agli impegni assunti. Il Governo chiede inoltre la collaborazione di tutta la Commissione affinché questi provvedimenti siano, nel tempo più breve possibile, approvati. A questo proposito, auspica che gli eventuali emendamenti non siano tali da rimettere in discussione tutto, tenendo presente che ci sono degli accordi raggiunti con i sindacati. Per altro, il Governo non può non riconoscere in pieno l'autonomia del Parlamento e tutti i poteri che gli derivano dalla Costituzione, specialmente quello di modificare qualunque disegno di legge presentato dal Governo stesso.

Quanto al disegno di legge in esame, posso comunicare che il Governo presenterà degli emendamenti, che potrebbero essere esaminati in Comitato ristretto questo stesso pomeriggio, allo scopo di accelerare il dibattito della prossima seduta; così il disegno di legge potrebbe essere approvato entro la settimana ventura.

BIANCHI FORTUNATO. In riferimento alle precedenti prese di posizione, che di fatto hanno introdotto il dibattito sul disegno di legge n. 2961, dichiaro che il gruppo democristiano è disponibile ad iniziare immediatamente l'esame degli articoli del provvedimento e degli emendamenti che il Governo intende presentare.

MANCINI VINCENZO. Sulla base delle cose dette dal collega Fortunato Bianchi, e soprattutto in riferimento alle osservazioni del rappresentante del Governo, intendo chiarire che la nostra richiesta di porre una pregiudiziale circa il discorso di carattere generale non era volontà di rinviare l'esame del problema. Volevamo evitare che ci fossero sperequazioni circa dei punti che riteniamo essenziali. Dal riferimento, forse un po' sommario, fatto dall'onorevole sottosegretario ha capito che si tratta soltanto di alcuni articoli, mentre io ho una serie di proposte da fare.

C'è infatti tutto il discorso riguardante la perequazione automatica, le quote aggiuntive per i figli a carico, i termini per il ricorso; perché ad esempio, si conserva in vigore la legge del 1957, che prevede l'azione giudiziaria un termine di cinque anni, quando con

la legge n. 153 del 1969, abbiamo stabilito per questo ricorso 10 anni? Ciò significherebbe danneggiare i lavoratori.

Concordiamo con le osservazioni fatte dal gruppo comunista, ma dobbiamo precisare che da parte nostra non esiste solo la volontà di indicare i problemi e poi rassegnarci passivamente, ma esiste anche il deciso intento di muovere delle osservazioni e portarle avanti. Occorre, infatti, apportare diverse modifiche al testo: c'è da rivedere tutta la questione della decorrenza delle pensioni, i problemi relativi alla pensione di reversibilità; nel disegno di legge in esame, si prevede un inasprimento (richiedendo i dieci anni di anzianità contributiva) proprio quando viene a mancare il capo famiglia, contrariamente alla normativa generale.

Per tutti questi motivi, riterrei opportuno procedere ad un'immediata discussione degli articoli e degli emendamenti, in modo che tutti i colleghi possano dare il loro contributo al miglioramento del testo in esame.

POCHETTI. Da parte mia, propongo di deferire al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti governativi, al fine di poter esaminare poi con maggior speditezza il disegno di legge.

PISICCHIO, *Relatore*. Nel corso della discussione di questa mattina sono già stati spiegati i motivi per cui si è avuto un ritardo nell'esame del presente disegno di legge. Ora, il Governo ha finalmente formulato delle precise proposte, annunciando la presentazione di emendamenti.

Nel sottolineare l'urgenza di approvare il provvedimento (poiché tutti conosciamo le pressioni che ci vengono dalla categoria interessata), ritengo opportuno procedere ad un sollecito ed approfondito esame di questi emendamenti, che demanderei al Comitato ristretto. Nell'attesa che esso esaurisca il proprio lavoro, potremo prendere in esame gli altri importanti provvedimenti all'ordine del giorno, rinviando ad altra seduta il dibattito definitivo sul disegno di legge relativo al pensionamento dei dipendenti delle aziende private del gas.

PRESIDENTE. È stata formulata la proposta, appoggiata dal relatore, di demandare al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge in discussione. Mi sembra che su di esso la Commissione possa convenire, precisando che il Comitato ristretto, che mi riservo di nominare sulla base delle designazioni dei gruppi, si riunirà oggi alle 16. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge n. 3603, e delle proposte di legge Ianniello n. 390, Foschini n. 918, Polotti e della Briotta n. 1333, concernenti norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servzi di trasporto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3603, e delle proposte di legge Ianniello n. 390, Foschini n. 918, Polotti e Della Briotta n. 1333, concernenti norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti.

Prima di aprire la discussione sulle linee generali, do la parola al relatore, nel caso egli voglia aggiungere qualcosa alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 29 settembre 1971, e sulla quale si era avuto un dibattito pregiudiziale circa l'*iter* del provvedimento senza entrare nello specifico merito delle questioni.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione già da me svolta in maniera sufficientemente analitica. Desidero soltanto ricordare che ho già richiamato l'attenzione della Commissione sul problema della determinazione delle retribuzioni da assoggettare a contributo, in relazione a quelle da prendersi come base agli effetti delle prestazioni, e ho fatto notare le anomalie presenti nel disegno di legge a questo proposito, chiedendo se fosse il caso di approfondire tale aspetto, e rimettendomi infine alle decisoni della Commissione, pur con tutte le mie personali riserve. Voglio oggi ripetere che le mie perplessità rimangono immutate, e così pure il mio atteggiamento nei confronti dell'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Avevamo già espresso a suo tempo la nostra opinione, facendo rilevare che alcuni aspetti del disegno di legge in esame andavano approfonditi e rivisti alla luce della legge n. 153, e notando che ciò avrebbe messo in discussione tutto il contenuto della legge, a

cominciare dalle retribuzioni da assoggettare a contributo, per finire al calcolo degli scatti della scala mobile. Allo scopo di agevolare l'approvazione del disegno di legge, ferme restando le proposte migliorative che successivamente potranno essere prese in considerazione, noi riteniamo opportuno rinunciare alla presentazione di emendamenti.

ALINI. Allo scopo di favorire la sollecita approvazione del provvedimento all'esame, la mia parte politica si asterrà dalla presentazione di emendamenti, a meno che gli altri gruppi non si muovano in direzione opposta.

BORRA. Il provvedimento sottoposto al nostro esame contempla delle condizioni di favore rispetto alla normativa generale. A mio avviso, si tratta di un fatto positivo, in quanto l'esistenza di queste condizioni preferenziali potrà costituire un incentivo per il migliora mento della situazione generale. Per quel che mi consta, le norme di favore in questione sono in vigore da molti anni, e non vengono quindi introdotte oggi per la prima volta. Quindi, credo non debbano sussistere remore circa l'approvazione del disegno di legge, senza modificazioni.

MANCINI VINCENZO. Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni dell'onorevole Gramegna in quanto, se ben ricordo, dopo la relazione sui provvedimenti all'ordine del giorno non si è avuta alcuna discussione nel merito, in attesa di chiarimenti da parte del Governo, e quindi non so in quale sede i colleghi del gruppo comunista abbiano preso la parola.

Fatta questa brevissima premessa, vorrei ora svolgere alcune considerazioni a titolo puramente personale. Esaminando le singole disposizioni del disegno di legge, troviamo innanzitutto conferma di alcune riserve espresse dal relatore in merito al contenuto dell'articolo 5, riguardante la individuazione degli elementi della retribuzione assoggettabili a contributo (qui dovrebbe aver valore l'articolo 12 della legge n. 153: e già una modificazione si imporrebbe quindi a questo punto). Ma esistono poi altri aspetti particolari i quali, più che disciplinare la materia riguardante le misure previdenziali relative a questa particolare categoria, regolano momenti ed aspetti che attengono a normativa di altra natura.

Così, ad esempio, quando si dettano norme per la disciplina dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, in pratica non si fa altro che ordinare una materia già regolata da norme di carattere generale. E ciò vale anche per quanto riguarda i poteri conferiti all'ispettorato del lavoro e le norme concernenti la tenuta dei libri-paga: ed a questo proposito è prevista una sanzione particolare da irrogare nei confronti dei datori di lavoro che si rifiutino di esibire la documentazione richiesta, o di consultarla in caso di accertamenti.

Ripeto, quindi, norme di questo tipo non debbono trovare collocazione nel quadro normativo relativo al settore previdenziale della categoria degli autoferrotranvieri. Proporrei perciò, pur mantenendo inalterata l'impostazione del provvedimento, che ritengo molto valida, di effettuare uno stralcio per la parte relativa a queste norme, rinviando alle analoghe disposizioni di carattere generale. E così si dovrebbe procedere anche per quanto riguarda le sanzioni penali.

Concludendo, vorrei riconfermare la sensibilità per le istanze che provengono dalle categorie interessate ai provvedimenti in esame: tuttavia, mi rifiuto di arrivare alla conclusione di questo *iter* legislativo senza neppure accennare ad una discussione. La materia merita un approfondimento ed anche eventuali modifiche in senso migliorativo: di conseguenza, sono pronto ad affrontare la discussione su questo tema, ma sono decisamente contrario ad approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato.

POCHETTI. Desidero intervenire per sottolineare quanto già affermato dal collega Gramegna nella seduta del 29 settembre 1971 in un breve intervento illustrativo della posizione ribadita oggi dallo stesso onorevole Gramegna. Debbo subito dire che alcune osservazioni fatte dal collega Vincenzo Mancini mi trovano concorde, in modo particolare per quello che concerne l'articolo 5, poiché ci sono cose che stridono fortemente con le norme più generali di diritto; in una legge ordinaria, non potrebbe neanche essere presa in considerazione una norma che fissa compensi per il lavoro svolto in giorni festivi, in quanto la Costituzione italiana afferma che i lavoratori non possono rinunciare alle ferie, né al riposo settimanale. Ripeto, quindi, che questa ipotesi non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione.

Debbo, però, riconoscere che questo provvedimento contiene dei miglioramenti per il trattamento pensionistico di lavoratori che da anni non vedono aumentare la loro pensione neppure di qualche migliaio di lire. Ritengo, perciò, che debba prevalere su tutte le con-

siderazioni questo fatto, anche se, ripeto, il provvedimento non appare perfetto.

Possiamo oggi approvare questo disegno di legge riservandoci di riprendere in esame tutta la materia pensionistica e le relative questioni sollevati dal collega Vincenzo Mancini.

PISICCHIO. Pur dando atto al collega Vincenzo Mancini delle sue perplessità circa il provvedimento così come è attualmente formulato, ritengo che si debba procedere alla approvazione del testo pervenutoci dal Senato, anche per sodisfare le aspettative di questa categoria, che da svariati anni non vede aumentare il minimo di pensione.

MANCINI VINCENZO. Debbo oggi dare ragione, per le riserve espresse in più occasioni, al gruppo comunista sull'inutilità di approvare provvedimenti parziali poiché il proposito di elaborare un provvedimento organico quasi mai è andato in porto.

Non possiamo sentirci la coscienza tranquilla, se risolviamo il problema di questa categoria trascurando quelli di altre categorie. Affrontiamo l'intera questione in maniera organica, non lasciamo delle riserve profonde. Questo lo dico soprattutto ai colleghi della mia parte; se esista la volontà di concludere, concludiamo, ma in maniera razionale ed organica. Modifichiamo per lo meno quei punti che non ci convincono del testo approvato dal Senato. Dico questo indicando anche in modo particolare gli articoli 27 e 28 del provvedimento in relazione alla valutazione del servizio di leva: evitiamo di creare privilegi per una sola categoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito e debbo subito dire che concordo sull'opportunità di adeguare alcune norme ad un criterio generale e obiettivo.

Il relatore si permette di esprimere il voto che i lavoratori e le organizzazioni sindacali considerino l'evoluzione del sistema previdenziale italiano e riesaminino e armonizzino con le disposizioni generali talune situazioni

Sarebbe necessario che almeno sui princìpi generali si raccordasse tutto il sistema dei fondi speciali: è ovvio che per questo non è sufficiente la norma contenuta nell'articolo 12 della legge n. 153, altrimenti non saremmo qui a discutere.

Mi rimetto comunque, ancora una volta, alla decisione della Commissione, dichiarando che mi riservo di esprimere più ampiamente la mia posizione sui singoli articoli.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È chiaro che il Governo non può che rimettersi alla Commissione e rispettarne le decisioni, ove essa volesse modificare questo o quell'articolo. La raccomandazione e la richiesta del Governo sono però orientate verso l'approvazione del disegno di legge così come è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che è stata qui prospettata la possibilità di introdurre delle modifiche non certo per boicottare la legge, ma nell'intendimento di migliorarne il testo. Ritengo che non dovremmo preoccuparci troppo se, a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti, la legge dovrà ritornare al Senato. E ciò sia perché la funzione di ogni ramo del Parlamento è proprio quella di integrare, se necessario, il testo approvato in prima lettura, sia perché un rinvio al Senato potrebbe comportare al massimo, io penso, il ritardo di pochi giorni nell'approvazione del disegno di legge.

Comunque, quest'ultima prospettiva non deve costituire un argomento coattivo che ci spinga ad approvare il provvedimento senza neppure esaminare la possibilità di migliorarlo. E a questo proposito vorrei sapere se la Commissione ritenga opportuno deferire ad un Comitato ristretto l'esame dei vari emendamenti, o se intende passare subito ad esaminare gli articoli.

BORRA. Ritengo che occorrerebbe poco tempo solo se volessimo accogliere pochi emendamenti, e non sostanziali. Se invece vogliamo recepire le osservazioni fatte dal collega Vincenzo Mancini (e che io del resto condivido), dovremmo modificare tutta la legge, mettendo anche in discussione gli accordi sindacali, su alcune questioni.

Ora io penso che, o abbiamo la sicurezza di introdurre pochi emendamenti, e tali da consentire una celere discussione, oppure dovremmo accogliere il testo così come è stato trasmesso dal Senato: in ogni caso, sono favorevole all'immediato passaggio all'esame degli articoli.

GRAMEGNA. Abbiamo già espresso il nostro parere, che è quello di andare avanti

nell'esame del disegno di legge: dobbiamo, infatti, tenere presente che certi emendamenti potrebbero spostare gli equilibri della legge. Certo, le idee qui espresse sono tutte degne di considerazione, ed esiste un notevole impegno da parte della Commissione di migliorare il testo legislativo: non vorrei, però, che, in attesa del meglio, perdessimo il buono che presentemente ci è offerto. Propongo, pertanto, di procedere subito all'esame degli articoli.

SULOTTO. Ci rendiamo conto che si pongono dei problemi di carattere generale meritevoli di essere affrontati, ma non possiamo ritardare oltre l'approvazione di questo provvedimento: i princìpi generali avremo modo di prenderli in esame quando affronteremo le proposte di legge che vi fanno riferimento.

All'articolo 25 del disegno di legge si prevede la rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1965: oggi quei pensionati hanno 75, 76 anni, stanno morendo, quasi, e ancora noi rimandiamo. Passiamo subito dunque, all'esame degli articoli.

MANCINI VINCENZO. L'articolo 25 del disegno di legge non dovrebbe essere modificato: ma non credo che, per mantenerlo, si dovrebbero poi approvare altre norme che creeranno situazioni del tutto particolari per queste categorie. Bisognarebbe, ad esempio, esaminare le norme relative ai riscatti previdenziali.

Ora, o noi estendiamo queste norme come modificative della legge n. 153, oppure, per stralcio, approviamo determinati articoli, per accogliere alcune tesi delle categorie interessate, lasciando impregiudicate le altre, che portanno essere successivamente approfondite.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che noi stiamo discutendo un testo di legge che, presentato il 7 agosto 1971, è pervenuto a noi il 30 agosto 1971: mi pare quindi che l'*iter* del provvedimento non risulti affatto appesantito da eccessivi ritardi. A questo punto, comunque, dobbiamo decidere se proseguire nella discussione del disegno di legge passando all'esame degli articoli, oppure se rinviare al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti.

GRAMEGNA. Vorremmo invitare nuovamente il collega Vincenzo Mancini a desistere dal suo proposito di presentare degli emendamenti, se fosse possibile, in modo da permettere la sollecita approvazione del provvedimento; se l'onorevole Vincenzo Mancini dovesse invece persistere nel suo intendimento, noi allora proporremmo di proseguire nella discussione del testo, passando all'esame dei singoli articoli.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene opportuno proseguire nell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione sia orientata nel senso di procedere all'esame degli articoli. Mi sembra anche opportuno sospendere brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 11,55.**

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli, nel testo del disegno di legge n. 3603, già approvato dal Senato.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(*Attribuzioni del comitato di vigilanza*).

Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:

1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;

2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;

3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo Stesso;

4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sullap revidenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione

a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(*Natura del trattamento di previdenza*).

Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Su questo articolo non ho osservazioni vere e proprie da formulare, salvo quanto ho già detto prima: e cioè che occorrerà rivedere il carattere del fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, in modo da creare un criterio solidaristico per tutti i lavoratori del nostro paese.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Richiamo l'attenzione sul fatto che questa, come altre leggi in materia di fondi speciali, scaturiscono da accordi sindacali già stipulati. Per quanto riguarda la revisione del Fondo speciale in esame, in termini più generali potrà essere fatta successivamente, ma qui non si può ritardare ulteriormente l'adeguamento previsto dal provvedimento in esame. Altrimenti, si verrebbe a creare una atmosfera di incertezza per quanto riguarda la stipulazione di questi accordi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

(*Sistema tecnico-finanziario*).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, tutte le attività e le passività del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.

A decorrere dalla stessa data, è istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, è pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennità infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.

Da tale riserva è detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 25 e 26, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza è destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'interno e del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di una annualità delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Iscritti obbligatoriamente al Fondo*).

È iscritto obbligatoriamente al Fondo:

*a*) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimila-

bili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 nonché relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;

*b*) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a*) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato *A* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

*c*) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a*) per la gestione del pubblico servizio, sempreché, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Sono esclusi dall'iscrizione:

1) i dirigenti;

2) il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363;

3) i guardiabarriere e le guardie di fermata;

4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purché il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;

6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

7) il personale che svolge attività alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

(*Retribuzione soggetta a contributo*).

Il contributo complessivo dovuto al Fondo è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è commisurato sui seguenti elementi retributivi:

*a*) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

*b*) assegni *ad personam*, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera *a*), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

*c*) mensilità o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;

*d*) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorché in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilità di cui al precedente punto *c*). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura è calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera *a*) per dodici mensilità. L'indennità sostitutiva dell'alloggio gratuito è calcolata nella misura effettivamente corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;

*e*) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

*f*) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:

1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;

2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);

4) l'indennità di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera *b*) del presente articolo;

7) le indennità ed i premi di anzianità e di buonuscita;

8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salvo quanto disposto al successivo articolo 7;

9) le somme corrisposte per rimborso di spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;

10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori o all'andamento aziendale.

Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini e Gerardo Bianco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:* « Per la determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1959, n. 153 ».

MANCINI VINCENZO. Credo di aver già illustrato questo emendamento nel corso del mio intervento durante la discussione generale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io vorrei considerare l'articolo 5 in relazione al successivo articolo 17. A mio avviso, potrebbero anche presentarsi delle eccezioni di incostituzionalità, dal momento che prima si fissa il principio di assoggettare a contributo certi tipi di retribuzione, e dopo non sono considerati gli stessi agli effetti delle prestazioni. Mi rimetto, comunque, per questa materia alla decisione della Commissione.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Pur tenendo conto delle osservazioni di carattere generale che sono state fatte, vorrei pregare l'onorevole Vincenzo Mancini di ritirare l'emendamento. E ciò non perché esso sia giusto o meno, ma perché una sua approvazione significherebbe il rinvio del provvedimento al Senato. Vorrei, però, ricordare che la struttura di questo articolo 5 si spiega con il fatto che, a differenza da quanto stabilito con la legge n. 153, gli autoferrotranvieri hanno una pensione pari al 90 per cento della retribuzione avendolo ottenuto non nel 1969 o nel 1970, ma addirittura fin dal 1920, e sarebbe pertanto difficile far comprendere loro che si potrebbe arrivare all'80 per cento. Anche i sindacati riconoscono poi che in certe zone si verificano degli abusi, e le cose non sono tanto chiare e semplici. Se quindi volessimo risalire ai concetti generali, bisognerebbe tener conto non soltanto delle apparenze esterne, ma della sostanza reale della situazione. È giusto che debba essere fatta una revisione per tutti i fondi speciali, ma per il momento non posso che dichiararmi contrario all'emendamento che è stato presentato.

MANCINI VINCENZO. Vorrei dire all'onorevole ministro che si tratta di aspetti di sostanza, e non solo di forma, che alterano il dei provvedimenti su tutta la complessa materia della previdenza sociale. Abbiamo già detto questo in sede di discussione sulla relazione predisposta dal ministro del lavoro su tutto il problema della previdenza. Il ritiro del presente emendamento comporterebbe anche quello di altri presentati ai successivi articoli, e questo io non posso fare per tutte le motivazioni già da me fornite durante la discussione generale.

Ritengo comunque che qui non si tratta di problemi soltanto di sistemazione legislativa, ma di questioni di sostanza, le quali attengono all'uniformità di disposizioni, che se valgono per una categoria, devono valere, in linea generale, per tutti i settori. E queste considerazioni valgono soprattutto per i problemi affrontati dagli articoli che esamineremo fra poco. Quindi, dal momento, che sarei costretto a tornare successivamente sulle mie argomentazioni, ritengo inutile ritirare questo mio primo emendamento, e pertanto insisto su di esso.

BORRA. Le dichiarazioni del collega Vincenzo Mancini confermano le osservazioni da me fatte durante la discussione generale. Ci troviamo in presenza di un emendamento che mette in discussione tutta la struttura della legge. Ora, poiché mi pare preminente l'esigenza di dare una risposta alle attese della categoria, e non rinviare nuovamente il provvedimento al Senato, voterò a favore del testo dell'articolo 5 che ci è stato da esso trasmesso.

POCHETTI. I princìpi su cui è impostato questo articolo 5 non ci convincono completamente: e pensiamo, comunque, che debbano

essere modificate talune norme legislative relative ai fondi speciali. Credo, però, che ciò non possa essere fatto in questa sede, per tutti i motivi che sono stati qui adottati dai miei colleghi. Vorrei solo pregare il signor ministro di interessarsi alla predisposizione di provvedimenti che modifichino alcune di queste norme che sono in contrasto con norme di carattere generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 6 al 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(*Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni*).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili è destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui allo articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

A decorrere dal 1° luglio 1971, il contributo dovuto al Fondo di previdenza è elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili.

Tale contributo è posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende è, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti.

Per il quinquennio 1972-1976, la misura dell'aliquota contributiva può essere modificata annualmente in relazone alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.

Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.

Finché non è stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonché ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali*).

L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonché nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.

I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dallo agente con iscrizione al Fondo.

In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono computati utili, su domanda, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo. A tal fine gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.

Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verifichino le condizioni indicate ne precedenti commi, è in facoltà dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo, nei termini e con le modalità previsti per il personale in attività di servizio, come se l'assenza o la sopensione non ci fossero

verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, sempreché gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende*).

In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidamente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo*).

L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.

Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.

Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Elenchi annuali di contribuzione*).

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a*), *b*), *c*) e *d*), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.

Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.

Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco di cui ai precedenti commi, unitamente alle tabelle degli elementi accessori, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 5, che sono stati corrisposti al dipendente personale.

In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco è calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Sanzioni civili*).

In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda, indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

In caso di ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi*)

I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall'articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

Le aziende sono tenute, altresì, all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'articolo 111, nn. 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

(*Accertamento e contestazione delle infrazioni - Applicazione della sanzione amministrativa - Opposizione*).

Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dallo Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove la azienda pubblica o privata ha la sua sede.

L'infrazione è immediatamente contestata e, se ciò non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro deve notificare al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista.

Quado non siai stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, se ritenga fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento stesso, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'autore della violazione e alle persone solidamente obbligate di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima insieme con le spese di notificazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può proporre azione dinanzi al pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero difensore, in deroga a quanto disposto dallo articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da effettuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, si procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa, a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposzioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini e Gerardo Bianco hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere prima dell'ultimo comma:*

« Quanto innanzi disposto si applica in generale per le infrazioni riguardanti la generalità dei lavoratori che svolgono attività anche presso ditte operanti in settori diversi da quello dei pubblici servizi di trasporto ».

MANCINI VINCENZO. L'emendamento da me presentato mira ad estendere la norma contenuta nell'articolo anche a settori diversi da quello dei pubblici servizi, in quanto non ritengo giusto che per essi debba essere applicata una diversa disciplina. Se in un primo tempo mi era parso opportuno fare oggetto di stralcio questa disposizione, oggi ritengo sia meglio inserirla nel contesto del disegno di legge al nostro esame.

POCHETTI. Anche se il problema sollevato dall'onorevole Vincenzo Mancini non è privo di fondamento, non ritengo sia opportuno risolverlo in questa sede.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La tesi sostenuta dall'onorevole Vincenzo Mancini è più che mai valida, specie se consideriamo l'insieme degli articoli del disegno di legge che disciplinano *ex novo* gli adempimenti delle aziende contributrici. Malgrado ciò, l'esigenza di approvare quanto prima il provvedimento – messa con particolare evidenza in luce dall'onorevole Pochetti a nome del gruppo comunista – non può essere sottovalutata e pertanto mi rimetto alla Commissione per la definitiva decisione.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo non può esprimere parere favorevole all'emendamento presentato, per le medesime adottate per le medesime ragioni addotte per l'emendamento precedente, anche se terrà conto di tali richieste nella sede opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Mancini, insiste per la votazione del suo emendamento ?

MANCINI VINCENZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14.

(*Sanzioni penali*).

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini e Gerardo Bianco hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« La disposizione si applica anche nei confronti dei datori di lavoro operanti in settori diversi da quello dei pubblici servizi di trasporto ».

MANCINI VINCENZO. Per questo emendamento valgono le stesse considerazioni fatte per il precedente.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono contrario per le ragioni già esposte.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Mancini, insiste per la votazione del suo emendamento ?

MANCINI VINCENZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successi-

vamento in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

(*Prescrizione dei contrbuti e automaticità delle prestazioni*).

I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.

I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili*).

Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, lo Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 17.

L'azienda è tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'Istituto al personale dipendente, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalità di cui al precedente articolo 10.

Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili è ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17.

ART. 17.

(*Retribuzione pensionabile*).

Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere *e*) ed *f*).

Gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera *d*), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonché le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18.

L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

MANCINI VINCENZO. Se fosse stato approvato l'emendamento da me presentato all'articolo 5, io avrei qui proposto un emendamento analogo; non ritengo sia necessario presentarlo formalmente ed intendo soltanto ribadire le stesse considerazioni da me fatte in quella sede.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli dal 18 al 33 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

(*Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali*).

Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera *d*), dell'articolo 5, devono es-

sere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi.

Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Pensione ai superstiti*).

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidità, spetta una pensione:

*a*) al coniuge; se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

*b*) ai figli superstiti di età inferiore ai ventuno anni o anche di età superiore, purché inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

*c*) ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere *a*) e *b*) e purché i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;

*d*) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalità che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'accertamento dello stato di invalidità di studenti universitari nonché per l'accertamento del carico e della qualità di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non va computata ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità per i genitori superstiti.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Misura della pensione ai superstiti*).

Le aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di riversibilità sono modificate come segue:

*a*) Il 60 per cento al coniuge;

*b*) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti indicati nel precedente comma non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni stabilite per i figli e per il coniuge a carico.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge, per le quote spettanti ai figli minorenni conviventi con il coniuge stesso; se il coniuge non convive con i figli aventi diritto o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge.

Le pensioni indirette o di riversibilità in essere alla data di entrara in vigore della legge sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti commi con decorrenza dalla stessa data.

Gli orfani di madre, che abbia contributo al Fondo, hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre, che abbiano ambedue contribuito al Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

La pensione in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle è pari al 15 per cento, per ciascuno di essi, di quella già liquidata

al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto, fermo restando, per i collaterali, il limite massimo previsto dal secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilità*).

Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto mtrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio.

Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonché per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidità.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Capitale vedovile*).

Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualità della pensione vedovile medesima.

La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio è stato contratto anteriormente.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate*).

I superstiti dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusi dal pensionamento per effetto delle disposizioni in precedenza vigenti, hanno diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 19, a condizione che non si sia verificato nei loro confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di presentazione della domanda di pensione di cui al successivo comma, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo gli articoli 19 e 21.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultima data; diversamente, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La domanda di pensione da parte delle persone di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico*).

Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalità e le limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di futuri miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, ad esclusione dei miglioramenti derivanti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965*).

Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto - al

netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni *ad personam* di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 – i seguenti coefficienti:

| Anno di decorrenza originaria della pensione | Coefficiente di rivalutazione |
|---|---|
| — | — |
| *Ante* 1955 | 1,40 |
| 1955 | 1,35 |
| 1956 | 1,30 |
| 1957 | 1,25 |
| 1958 | 1,20 |
| 1959 | 1,15 |
| 1960 | 1,12 |
| 1961 | 1,10 |
| 1962 | 1,08 |
| 1963 | 1,05 |
| 1964 | 1,03 |

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° luglio 1970.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Rivalutazione delle pensioni di riversibilità*).

Le pensioni di riversibilità, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° luglio 1970.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Pensione supplementare per servizio militare di leva*).

Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato già riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determnato la esclusione o l'esonero dalla stessa.

La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle *A*) e *B*) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se la data di decorrenza della pensione supplementare è posteriore al 1° maggio 1968; in caso diverso sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa.

La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, ove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base.

Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo è ripartito in tredici quote mensili ed è adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946*).

Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle Forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:

1) non risulti prestato in qualità di militare di carriera;

2) non sia stato già considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato l'esclusione o l'esonero dalla stessa.

La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica

La pensione supplementare spetta:

*a*) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, sempreché la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

*b*) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.

Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione supplementare prevista dal presente articolo è adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'articolo 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facoltà, di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ovvero delle norme contenute nel presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Pagamento di ratei di pensione non riscossi dal pensionato*).

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono corrisposte al coniuge superstite; in mancanza di esso, ai figli minori; ed in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Pensione per anzianità*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti, di età, possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.

La predetta pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello

dell'esonero dal servizio; è calcolato in base alle norme vigenti a tale data; è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione*).

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda – cui l'agente stesso deve comunicare per iscritto, all'inizio dell'assunzione in servizio, la sua qualità di pensionato – è tenuta:

a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'avvenuta assunzione del pensionato;

a versare, per tutto il periodo di rioccupazione dell'agente, i contributi di legge dovuti al Fondo.

All'atto della cessazione della rioccupazione, si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione e alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione, di cui al precedente comma, per periodi di rioccupazione di durata inferiore ai dodici mesi, né quando la ricostituzione sia stata già operata due volte. In tali casi trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 33 ed è ripristinata la corresponsione della pensione già goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e successive modificazioni.

Per i titolari di pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino occupati ovvero successivamente si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; le quote trattenute spettano al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Perequazione automatica delle pensioni*).

La misura delle pensioni a carico del Fondo, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari, sarà variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la predetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In caso di perequazione delle pensioni per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi delle suddette disposizioni.

L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1971.

L'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 33.

(*Liquidazione della posizione assicurativa*).

Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830, hanno diritto, purché abbiano compiuto il sessantesimo anno d ietà, se uomini, e il cinquantacinquesimo anno di età, se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi-base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il perodo stesso.

In aggiunta ai contributi-base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma del comma precedente, per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, i contributi calcolati con le modalità e in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Le norme del presente articolo sono applicabili a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le norme del presente articolo si applicno anche nei confronti degli agenti ai quali non sia stata liquidata, per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, la posizione assicurativa, in conformità di quanto disposto dall'articolo 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

(*Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per l'acquisizione di qualifiche professionali*).

Il personale, iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito di diploma di laurea, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione, il riscatto del periodo di tempo decorrente dalla data di immarticolazione all'Università e corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, purché tale periodo sia anteriore alla data di iscrizione al Fondo stesso.

Analoga facoltà è riconosciuta al personale iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il riscatto dei periodi di navigazione mercantile effettuati ai fini del conseguimento dei titoli professionali necessari all'acquisizione delle qualifiche rivestite presso aziende di navigazione interna esercenti pubblico trasporto.

La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le facoltà di cui al primo e secondo comma sono concesse anche al personale che sia iscritto al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di iscrizione al Fondo

Il riscatto deve essere richiesto per il periodo complessivo, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ovvero all'effettivo periodo di navigazione effettuato per il conseguimento dei titoli professionali di cui al secondo comma; esso non è tuttavia ammesso per i periodi di tempo anteriori al compimento del diciottesimo anno di età.

Il riscatto di cui al presente articolo comporta l'annullamento della posizione assicurativa acquisita, nello stesso periodo di tempo, dal personale interessato presso forme di previdenza obbligatorie nonché il rimborso, a favore del personale medesimo, dei contri-

buti di sua competenza divenuti indebiti. Il riscatto stesso non è ammesso quando, alla data del provvedimento di concessione dello stesso, i contributi relativi al periodo oggetto del riscatto abbiano già concorso alla liquidazione di un trattamento di pensione.

Per il riscatto dei periodi di cui al primo e secondo comma, gli interessati devono versare, entro un anno dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo calcolato, per un periodo pari a quello da riscattare, sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base all'aliquota vigente alla stessa data.

La mancata osservanza di uno dei termini previsti dal terzo, quarto e settimo comma del presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto dei periodi di cui trattasi.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini e Gerardo Bianco hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere prima dell'ultimo comma:*

« Le disposizioni si applicano nei confronti ti di tutti i lavoratori anche se occupati presso datori di lavoro diversi da quelli operanti nel settore dei pubblici servizi di trasporto. L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato ».

MANCINI VINCENZO. Nel dichiarare che intendo ritirare l'emendamento da me presentato in quanto destinato ad essere respinto come i precedenti, non posso fare a meno di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla grave discrepanza esistente tra la norma al nostro esame e quella contenuta nell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, circa le modalità di riscatto del periodo di laurea disciplinate nell'una e nell'altra in modo diverso.

La legge da me richiamata mantiene, infatti, un sistema tale di riscatto del periodo di laurea per cui è quasi impossibile per il lavoratore poterne beneficiare. Quindi, appare opportuna l'estensione di un sistema diverso, quale quello proposto nel disegno di legge al nostro esame, al fine di equiparare tutti i lavoratori in ordine a tale possibilità. Su questo specifico argomento vi è inoltre una proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Bianchi Fortunato, mia e di altri che mira proprio a correggere l'articolo 50; e spero che venga al più presto affrontata in sede parlamentare.

POCHETTI. Non voglio entrare nel merito dell'emendamento presentato dall'onorevole Vincenzo Mancini, poiché è stato ritirato. In merito alla proposta di legge ricordata, tenendo conto che il problema riguarda moltissimi lavoratori, chiedo che quanto prima ci sia data la possibilità di discuterne.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ringrazio l'onorevole Vincenzo Mancini per aver ritirato il suo emendamento e per aver indicato la via attraverso la quale si può attuare la perequazione rispetto agli altri lavoratori, per quanto riguarda questa innovazione alla legge n. 153.

PRESIDENTE. Per ciò che concerne la richiesta dell'onorevole Pochetti debbo avvertire che una decisione dovrà essere presa in sede di riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, con la presenza dei rappresentanti dei gruppi.

Poiché l'onorevole Vincenzo Mancini ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli da 35 a 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35.

(*Riscatti previdenziali*).

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizone al Fondo, abbia prestato alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, sempreché provenga da aziende alle quali siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo e secondo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda, corredata dei documenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, antériormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenerne il riconoscimento, anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo stesso, sia stata eliminata a seguito di esonero dal servizio. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo.

Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali di cui al presente articolo, debbono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ha loro notificato l'importo, il capitale di riscatto calcolato sulla parte della retribuzione soggetta a contribuzione al Fondo, relativa ai dodici mesi di effettivo servizio immediatamente precedente la data della domanda, in aliquota pari al 6 per cento ed in rapporto al periodo da riscattare. La frazione di mese si arrotonda al mese intero.

Le posizioni assicurative costituite, in favore degli interessati, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione della stessa assicurazione accredita il Fondo dell'importo dei contributi-base e di adeguamento versati nei periodi oggetto di riscatto.

Non è consentito il riscatto di periodi di lavoro:

*a*) che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione;

*b*) prestato alle dipendenze di aziende che non esplicano attività di pubblico trasporto ovvero che esplicano, oltre a quella di pubblico trasporto, altre attività, quando in tale secondo caso il richiedente non sia stato, durante gli stessi periodi, prevalentemente adibito all'esercizio del trasporto stesso.

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione*).

La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830, non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative.

Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo*).

L'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio.

Dal 1° luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli è direttamente corrisposta, anche se l'infortunio è avvenuto anteriormente a tale data.

All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito – a domanda o, al più tardi, in occasione della liquidazione della pensione a carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa – il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento ».

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio*).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da causa di servizio che da diritto anche ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbigatoria contro gli infortuni, non superi, per lo iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente articolo 20.

Il precedente comma non si applica quando l'invalidità sia di grado pari o superiore all'80 per cento.

Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Arrotondamento della rata mensile della pensione e modalità di corresponsione delle rate*).

La rata mensile del trattamento di pensione a carico del Fondo è arrotondata secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria.

La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

La tredicesima rata è corrisposta in occasione delle festività natalizie.

In caso di cessazione del diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre, non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.

(*È approvato*).

ART. 40.

(*Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria*).

Con effetto dal 1° gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1° gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.

I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.

(*È approvato*).

ART. 41.

(*Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione dell'indennità di mensa ai fini pensionistici*).

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 42.

(*Rappresentanza del Ministero dell'interno in seno al comitato del Fondo*).

Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Iepubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43:

ART. 43.

(*Entrata in vigore ed abrogazioni*).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con effetto dal 1° luglio 1969, sono abrogati l'articolo 28 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945.

Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché l'articolo 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e successive modificazioni. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

ALDROVANDI. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto. Nel corso della discussione generale, il gruppo comunista ha espresso talune riserve sul provvedimento. Esse poi concernono, in modo particolare, la norma relativa alla rivalutazione, per cui coloro che non hanno maturato i prescritti dodici punti non godono degli stessi benefici spettanti ai lavoratori che sono andati in quiescienza in epoca più recente.

Nonostante ciò, la considerazione delle esigenze dei lavoratori interessati, che attendono queste provvidenze fin dal 1955, ci induce a ritenere opportuna una rapida approvazione del provvedimento. Ed è appunto in questo spirito che la nostra parte esprime voto favorevole sul disegno di legge in discussione.

MANCINI VINCENZO. Se avessi ritirato i miei emendamenti, avrei evidentemente dovuto effettuare una dichiarazione di astensione dal voto sul provvedimento, per i motivi esposti in sede di discussione generale. Poiché, però, gli emendamenti sono stati mantenuti, e su di essi la maggioranza della Commissione si è pronunciata, io ritengo, sulla base delle valutazioni di ordine generale già illustrate nei miei precedenti interventi e in considerazione dell'opportunità - che anche io riconosco - di una sollecita attuazione delle misure contenute nel provvedimento in esame, di poter preannunciare il mio voto favorevole, senza con ciò pormi in contraddizione con l'atteggiamento assunto nel corso del dibattito.

DELLA BRIOTTA. Noi socialisti abbiamo rinunciato a presentare emendamenti, ed abbiamo votato contro quelli proposti, non già perché convinti dell'inopportunità di modificare, in qualche punto, il testo del provvedimento in esame, quanto piuttosto perché eravamo e siamo convinti dell'esigenza di giungere ad una sollecita approvazione dello stesso. Il disegno di legge, infatti, risponde in modo adeguato ad alcune esigenze assai sentite dalla categoria degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in quanto adegua il trattamento previdenziale alle nuove esigenze derivanti dall'aumento del costo della vita, e disciplina in modo nuovo taluni istituti connessi con il Fondo di previdenza della categoria.

Le finalità cui tende il provvedimento sono giustificate da evidenti motivi sociali ed anche dall'attuale andamento tecnico-finanziario del Fondo di previdenza che, a seguito degli aumenti di retribuzione e quindi delle entrate attinenti al Fondo stesso, presenta gestioni attive: ciò, unitamente all'adeguamento dei contributi previdenziali, dà piena garanzia di far fronte agli oneri previsti con una modifica quale è quella prevista dall'articolo 5, che non ci sodisfa del tutto, ma è accettabile, in quanto consente di apportare al sistema le modifiche da tutti auspicate.

Noi conserviamo, quindi, qualche riserva su taluni punti del provvedimento, ma riteniamo valido il giudizio favorevole complessivo, convinti che la normativa sottoposta al giudizio della Commissione è tale da venire incontro alle giuste esigenze della categoria.

ALINI. Il provvedimento in discussione accoglie le richieste da vario tempo avanzate dai lavoratori e sostenute dalla nostra parte politica, pur escludendone altre. Si tratta, in sostanza, di una normativa non perfettibile.

D'altra parte, il fatto stesso che il nostro gruppo ha rinunciato a presentare emendamenti su talune disposizioni indica chiaramente la volontà di contribuire ad una rapida definizione dell'*iter* del disegno di legge. In coerenza con questa impostazione, il nostro voto sul complesso del provvedimento non può che essere favorevole.

FERIOLI. Debbo dichiarare che noi liberali siamo favorevoli al provvedimento in esame, che risponde alle attese dei lavoratori del settore dei pubblici trasporti. È indubbio che le proposte contenute negli emendamenti presentati dal collega Vincenzo Mancini hanno un loro fondo di validità: noi confidiamo, quindi, che il ministro del lavoro voglia tenerne conto in sede di coordinamento delle norme previdenziali per i diversi settori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 del disegno di legge in esame.

(*È approvato*).

Il disegno di sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3603):

Presenti e votanti . . . . . 34
Maggioranza . . . . . 18
Voti favorevoli . . . . 34
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

In seguito all'approvazione del disegno di legge n. 3603, risultano assorbite le proposte di legge nn. 390, 918, 1333, le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Caldoro, Camba, Caponi, Cucchi, Della Briotta, di Marino, Ferioli, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Nucci, Pajetta Giuliano, Pavone, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pucci di Barsento, Rossinovich, Sacchi, Sulotto, Tognoni e Zaffanella.

*È in congedo:*

Corti.

**La seduta termina alle 12,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO